



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2013 (03.10)
(OR. en)**

13717/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0302 (COD)**

**TRANS 475
MAR 133
CODEC 2035**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	10 settembre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 622 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 622 final



Bruxelles, 10.9.2013
COM(2013) 622 final

2013/0302 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna¹, ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri con l'esclusione, tuttavia, della navigazione sul Reno. I requisiti tecnici che figurano negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni del regolamento di ispezione delle navi del Reno nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora riveduti periodicamente per i tipi più comuni di imbarcazioni e sono riconosciuti conformi agli attuali sviluppi tecnologici. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, era auspicabile definire un quadro per tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile interna dell'Unione europea. Per questo motivo, la direttiva 2006/87/CE², che ha sostituito la direttiva 82/714 CEE, garantisce che i certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti che tutti i tipi di imbarcazioni sono pienamente conformi ai predetti requisiti tecnici riveduti, siano validi su tutte le vie navigabili interne dell'UE, compreso il Reno, e che i certificati per la navigazione sul Reno siano validi su tutte le vie navigabili interne dell'UE.

In conformità all'articolo 3 della direttiva 2006/87/CE, per la navigazione sul Reno (zona R) è obbligatorio essere provvisti:

- di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; oppure
- di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, e attestante la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 2006/87/CE per i quali l'equivalenza con i requisiti tecnici stabiliti in applicazione della convenzione sopramenzionata è stata determinata sulla base delle norme e procedure applicabili, fatte salve le disposizioni transitorie della sezione dell'allegato II relativa a "Disposizioni transitorie e finali".

Tuttavia, l'equivalenza dei due certificati è difficile da mantenere, in quanto essi fanno riferimento a due quadri giuridici distinti, ciascuno dei quali si basa su norme diverse in conformità a specifiche regole e procedure proprie.

Per motivi di sicurezza e al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di concorrenza, è necessario pervenire alla definizione di un unico corpus uniforme di norme tecniche. In questo modo si avrebbe una maggiore certezza del diritto, assicurando che gli adeguamenti al progresso tecnico possano essere introdotti in un lasso di tempo ragionevole, garantendo il mantenimento di elevati standard di sicurezza su tutte le vie navigabili interne dell'UE ed evitando di frapporre ostacoli all'innovazione del settore.

¹ GU L 301 del 28.10.1982, pagg. 1–66.

² Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pagg. 1–260).

Poiché i due regimi giuridici summenzionati operano sulla base di regole e procedure proprie, l'elaborazione di un corpus di norme tecniche unico e uniforme può essere realizzata solo gradualmente. In una prima fase, è importante separare le norme che fanno riferimento al processo decisionale da quelli più generiche di carattere procedurale o tecnico e non attinenti specificamente all'UE. Nell'attuale versione della direttiva queste disposizioni non sono chiaramente distinte, rendendo difficile l'elaborazione di un'unica norma tecnica applicabile a entrambi i regimi giuridici.

In una seconda fase, sarà importante instaurare strutture adeguate che permettano all'UE e alla CCNR di elaborare e mantenere norme tecniche comuni e uniformi. Pertanto, è necessario creare una struttura dedicata provvista delle necessarie competenze per elaborare norme tecniche in un contesto che associ UE e Stati membri della CCNR e altre organizzazioni internazionali interessate. A tal fine, il 22 maggio 2013 i servizi della Commissione e il segretariato generale della CCNR hanno firmato un accordo amministrativo che esprime l'intenzione di entrambe le parti di istituire un comitato ad hoc sotto l'egida della CCNR, che sarà aperto a esperti in rappresentanza dell'Unione europea e degli Stati membri della CCNR e consentirà inoltre una partecipazione adeguata di altri soggetti interessati.

Il comitato in questione avrà il compito di elaborare norme tecniche e, una volta istituito, dovrà cominciare ad operare in questo senso. La presente proposta consente alla Commissione di tenere conto delle norme tecniche sviluppate da tale comitato ad hoc, facendo riferimento alle stesse nell'adeguamento dei requisiti tecnici contenuti nella direttiva al progresso tecnico o ai risultati del lavoro delle organizzazioni internazionali.

Qualora, in conformità all'accordo amministrativo del 22 maggio 2013, la CCNR proceda analogamente ad adeguare il regolamento di ispezione delle navi sul Reno, in modo che lo stesso faccia riferimento alle norme elaborate dal comitato ad hoc, si otterrà una semplificazione delle procedure amministrative per il mantenimento delle norme tecniche relative alle imbarcazioni per la navigazione interna, garantendo la piena uniformità delle norme tra i regimi giuridici dell'UE e del Reno.

In più, alcune modifiche sono dovute al fatto che la direttiva 2006/87/CE è rivista per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona; è pertanto necessario introdurre le nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Il 1° marzo 2013, la Commissione ha convocato una riunione con i direttori responsabili della navigazione interna nelle amministrazioni degli Stati membri e nel SEE e i segretari generali delle commissioni fluviali. I partecipanti alla riunione hanno in generale accolto positivamente l'approccio complessivo in materia di revisione della governance finalizzato a razionalizzare l'aggiornamento delle norme tecniche per la navigazione interna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Nel contesto della direttiva 2006/87/CE, i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna sono stabiliti nell'allegato II. La direttiva proposta riorganizza il contenuto degli allegati per garantire che essi riguardino esclusivamente aspetti di natura tecnica o procedurale. Gli aspetti relativi al meccanismo decisionale sono

integrati nel testo principale della direttiva. Si tratta principalmente delle disposizioni seguenti:

- equivalenze e deroghe (articolo 18), adeguamento degli allegati (articolo 22);
- conduzione delle ispezioni tecniche (articolo 9).

L'approccio adottato nella presente proposta prevede di delegare poteri alla Commissione per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR.

In particolare, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare gli allegati, compresi i modelli di documenti figuranti negli allegati della presente direttiva, e adottare o modificare istruzioni amministrative.

Inoltre, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione per autorizzare determinate deroghe ai requisiti tecnici relativi a imbarcazioni specifiche, approvare gli organismi di classificazione e approvare requisiti tecnici supplementari per talune zone che non sono collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva non ha alcuna incidenza finanziaria. Determinate attività collegate alla direttiva saranno finanziate mediante altri atti di base.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne dell'Unione.
- (2) I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
- (3) I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni dei regolamenti di ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
- (4) Il mantenimento di due serie diverse di norme, quelle relative al rilascio dei certificati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative al certificato dell'Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza e la certezza del diritto.
- (5) Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è necessario applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per l'intera rete delle vie navigabili interne dell'Unione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵

.....

⁶ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1):

- (6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili all'interno dell'Unione.
- (9) I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (10) È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna da parte degli Stati membri per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
- (11) Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici complementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate agli aspetti specifici di cui agli allegati III e IV.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alle disposizioni della presente direttiva in alcuni casi concernenti le vie navigabili non collegate alle vie navigabili di altri Stati membri o per imbarcazioni che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale.
- (13) È opportuno inoltre che gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possano derogare alle disposizioni della presente direttiva in relazione a imbarcazioni specifiche per seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi sproporzionatamente elevati.
- (15) È opportuno rilasciare il certificato dell'Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri siano abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni supplementari per verificare che lo stato dell'imbarcazione sia conforme ai requisiti dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna.
- (16) È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di imbarcazioni interessate, fissare il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna in ciascun caso specifico.
- (17) È necessario definire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per le navi della navigazione interna, al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna.
- (18) È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
- (19) È opportuno applicare un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla

⁷ Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

- (20) È necessario rilasciare istruzioni amministrative vincolanti ai fini dell'elaborazione di regole dettagliate per applicare i requisiti tecnici in modo armonizzato.
- (21) Per motivi di sicurezza della navigazione interna e di equivalenza dei certificati, è necessario tenere conto delle modifiche apportate ai requisiti tecnici. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Al fine di poter integrare approcci alternativi, favorire l'innovazione, evitare costi sproporzionati, garantire procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per imbarcazioni specifiche, l'approvazione degli organismi di classificazione e di requisiti tecnici complementari o ridotti per le imbarcazioni operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali poteri siano esercitati in conformità al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (26) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Classificazione delle vie navigabili

Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:

- a) Zone 1, 2, 3 e 4:
- i) Zona 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,
 - ii) Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,
 - iii) Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.
- b) Zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 2

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - (a) “imbarcazione”: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
 - (b) “nave”: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
 - (c) “rimorchiatore”: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
 - (d) “spintore”: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
 - (e) “nave da passeggeri”: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;
 - (f) “galleggiante speciale”: un’unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
 - (g) “imbarcazione da diporto”: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
 - (h) “volume d’immersione”: il volume immerso della nave in m³;
 - (i) “lunghezza (L)”: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso;
 - (j) “larghezza (B)”: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
 - (k) “immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
 - (l) “organismo di classificazione”: un organismo di classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e alle procedure di cui all’articolo 9;
 - (m) “certificato dell’Unione per la navigazione interna”: un certificato rilasciato a una nave per la navigazione interna dall’autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva;
2. La presente direttiva si applica alle seguenti imbarcazioni:
 - a) alle navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
 - b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³.
3. La presente direttiva si applica inoltre alle seguenti imbarcazioni:
 - a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti speciali;
 - b) alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all’equipaggio;
 - c) ai galleggianti speciali.
4. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:
 - a) alle navi traghetto;

- b) alle navi da guerra;
- c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che
 - i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;
 - ii) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:
 - un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; oppure
 - per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione)⁹; oppure
 - per le imbarcazioni da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

Articolo 3

Obbligo di certificato

1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all'articolo 1 devono essere munite:
 - a) sulle vie navigabili della zona R:
 - di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno. oppure
 - di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie dell'allegato II, ai requisiti tecnici di cui all'allegato II per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione del Reno secondo le norme e procedure applicabili;
 - b) sulle altre vie navigabili, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

⁹ GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

Articolo 4

Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna

1. Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili dell'Unione qualora provviste di questo solo certificato.
2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna:
 - a) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici su tali vie navigabili;
 - b) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, per quanto riguarda le navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.
3. Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 5

Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

1. Gli Stati membri, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio.
2. In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio, e non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Gli Stati membri possono adottare requisiti tecnici complementari applicando la procedura di cui al paragrafo 3. I requisiti complementari possono riguardare esclusivamente gli elementi elencati nell'allegato III.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i requisiti tecnici complementari proposti almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.

La Commissione approva i requisiti tecnici complementari mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4. La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, qualora si applichi

l'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili dell'Unione della zona corrispondente.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II a decorrere dal 30 dicembre 2008.

Uno Stato membro che si avvale della possibilità di cui al primo comma informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione e comunica alla Commissione i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri operanti sulle sue vie navigabili interne.

La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti, come specificato all'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato dell'Unione per la navigazione interna di cui all'articolo 3.
7. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono ammettere un'applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio.

L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici può riguardare esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano requisiti tecnici meno rigorosi, o applicati solo parzialmente, occorre che ciò sia attestato nel certificato dell'Unione per la navigazione interna o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici dell'allegato II almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.

Articolo 6 **Deroghe**

1. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per
 - a) le navi, i rimorchiatori, gli spintori e i galleggianti speciali che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;
 - b) le imbarcazioni di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore

a 100 m³ la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.

2. Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'imbarcazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e ne informano gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a conformarsi agli articoli 8, 9 e 11.

Articolo 7

Rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata a decorrere dal [data di recepimento della direttiva] in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti dell'allegato II.
2. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 a seguito di un'ispezione tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici di cui all'allegato II.

La mancata rispondenza ai requisiti tecnici dell'allegato II è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti tecnici dell'allegato II.

3. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione in conformità ai requisiti tecnici dell'allegato II. Le deroghe previste nei requisiti tecnici dell'allegato II non sono considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione ai sensi del presente articolo.

4. Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di un'ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell'imbarcazione.

Articolo 8
Autorità competenti

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri.
2. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Le autorità competenti tengono un registro di tutti i certificati dell'Unione per la navigazione interna da esse rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 9
Conduzione delle ispezioni tecniche

1. Le ispezioni tecniche di cui all'articolo 7 sono effettuate dalle autorità competenti, che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, risulta che l'imbarcazione soddisfa, in parte o in toto, i requisiti tecnici di cui all'allegato II.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di approvare un organismo di classificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato VII, o di revocare l'approvazione, in conformità alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. La domanda di approvazione è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione o di una sua filiale autorizzata a certificare che l'imbarcazione è conforme ai requisiti di cui all'allegato II conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per l'approvazione.

Ogni Stato membro può chiedere che venga tenuta un'audizione o che siano fornite ulteriori informazioni o documentazione.

4. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca dell'approvazione se ritiene che un organismo di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.
5. Fino alla loro approvazione a norma della presente direttiva, gli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati da uno Stato membro in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994¹⁰, sono da

¹⁰ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

ritenersi approvati soltanto per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili di tale Stato membro.

6. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
7. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per l'esecuzione delle ispezioni tecniche e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.
8. Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni di cui all'allegato II.

Articolo 10

Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle navi di nuova fabbricazione in conformità alle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:
 - a) cinque anni per le navi da passeggeri;
 - b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.

2. Per navi già in servizio prima dell'ispezione tecnica il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna viene stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non può in ogni caso essere superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati nell'allegato II, rilasciare certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna. I certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna sono redatti sulla base del modello di cui all'allegato V, parte III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Articolo 11

Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso venga smarrito o danneggiato.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 7.
2. Ai fini del rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna si applicano all'imbarcazione le disposizioni transitorie di cui ai capi 24 e 24 bis dell'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 13

Proroga dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In via eccezionale, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato senza effettuare l'ispezione tecnica di cui all'allegato II. La proroga della validità deve figurare sul certificato.

Articolo 14

Rilascio di un nuovo certificato dell'Unione per la navigazione interna

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che intacchino l'integrità strutturale della nave, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'articolo 7. In seguito a detta ispezione è rilasciato un nuovo certificato dell'Unione per la navigazione interna indicante le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.

Articolo 15

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca del certificato dell'Unione per la navigazione interna

1. Qualsiasi decisione di rifiuto di rilasciare o rinnovare il certificato dell'Unione per la navigazione interna deve essere opportunamente motivata. Essa è notificata al proprietario dell'imbarcazione con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.
2. Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

Articolo 16

Ispezioni complementari

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato non è presente a bordo dell'imbarcazione, o che non è valido, o che l'imbarcazione non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che la non validità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario dell'imbarcazione, o un suo rappresentante, adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.
3. Se, a seguito dell'ispezione, le autorità constatano che l'imbarcazione rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione,

possono vietare all'imbarcazione di proseguire il viaggio finché non siano state prese le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Le autorità possono inoltre imporre l'adozione di misure che permettano all'imbarcazione, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

4. Lo Stato membro che impedisce a un'imbarcazione di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.
5. Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un'imbarcazione di proseguire il viaggio, indicano nei dettagli le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione.

Articolo 17

Numero unico europeo di identificazione delle navi

L'autorità competente che ha rilasciato un certificato dell'Unione per la navigazione interna include nel certificato il numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità al capo 2 dell'allegato II.

Articolo 18

Equivalenze e deroghe

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di una particolare imbarcazione per quanto riguarda:
 - a) l'uso, o la presenza, a bordo di un'imbarcazione di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di altri aspetti di progettazione o di qualsiasi altra disposizione diversa da quelle di cui all'allegato II;
 - b) il rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti della parte II dell'allegato II, a condizione che tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente;
 - c) la concessione, da parte degli organismi di controllo, di deroghe relative a una nave passeggeri per quanto riguarda le zone destinate all'uso da parte di persone a mobilità ridotta, laddove l'applicazione dei requisiti specifici previsti al capo 15 dell'allegato II sia considerata di difficile applicazione pratica o comporti costi sproporzionatamente elevati;
 - d) l'uso di agenti estinguenti diversi da quelli di cui al capo 10 dell'allegato II;
 - e) l'uso di sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti;
 - f) l'applicazione del capo 24 dell'allegato II a imbarcazioni modificate in modo tale che la loro lunghezza risulti superiore a 110 m;

- g) le deroghe ai requisiti di cui ai capi 24 e 24 bis dell'allegato II dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione possa comportare costi sproporzionati;
- h) il riconoscimento di norme concernenti i sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori a quelli di cui al capo 10 dell'allegato II.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

- 2. Le autorità competenti degli Stati membri riportano le equivalenze e le deroghe di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. La Commissione e gli altri Stati membri ne sono sollecitamente informati.
- 3. In attesa dell'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può rilasciare un certificato dell'Unione per la navigazione interna in conformità all'articolo 10, paragrafo 2.

In tal caso, le autorità competenti, entro un mese dal rilascio del certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e il numero europeo di identificazione dell'imbarcazione, la natura della deroga e lo Stato nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di armamento.

- 4. La Commissione pubblica un registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 19

Riconoscimento di certificati di navigabilità di imbarcazioni e messi da paesi terzi

L'Unione avvia negoziati con paesi terzi al fine di assicurare il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra l'Unione e tali paesi.

In attesa della conclusione di tali accordi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle imbarcazioni di paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.

I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni di paesi terzi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 20

Applicabilità della direttiva 2009/100/CE

Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1 bis della direttiva 2009/100/CE, si applicano le disposizioni di quest'ultima.

Articolo 21

Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti

I documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 22

Adeguamento degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati I, II, III, IV e VII al progresso tecnico e scientifico o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), al fine di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente o per tenere conto dei casi di cui all'articolo 5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 in relazione a istruzioni amministrative vincolanti per quanto riguarda le modalità di applicazione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, al fine di garantire un'interpretazione armonizzata di tali requisiti o prendere in considerazione le migliori pratiche sviluppate a livello dell'Unione o scaturite dalle attività di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione si assicura che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni dell'allegato II al fine di tenere conto delle modifiche apportate al presente allegato.

Articolo 23

Requisiti temporanei

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per definire requisiti tecnici temporanei per le imbarcazioni al fine di consentire l'esecuzione di prove atte a incentivare l'innovazione e il progresso tecnico. Detti requisiti hanno una validità massima di tre anni.

Articolo 24

Delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data dell'entrata in vigore della direttiva].
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 in qualsiasi momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto trasmessa loro dalla Commissione. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono prorogare tale termine di due mesi.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CE del Consiglio (nel prosieguo "il comitato"). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, il suo presidente può decidere di porre fine alla stessa senza esito entro il termine per la presentazione del parere.

Articolo 26

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Abrogazione

La direttiva 2006/87/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2015.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

Allegato II Requisiti tecnici minimi applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4

Allegato III Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2

Allegato IV Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4

Allegato V Modelli di certificato dell'Unione per la navigazione interna

Allegato VI Modello di registro dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Allegato VII Organismi di classificazione